

Prot. N. 2016/0001552

Oggetto: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AD USO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI BENTIVOGLIO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

CIG 6535341DFD

QUESITO 13)

Giacché il bando di gara indica esclusivamente la categoria prevalente e non anche quelle scorporate, è corretta la nostra interpretazione, secondo la quale tutte le altre categorie che andrete a scorporare successivamente saranno completamente subappaltabili, quindi essendo noi in possesso di attestazione SOA per la categoria OS32 classifica VI bis, possiamo chiedere di partecipare come impresa singola?

Per lo stesso motivo di cui sopra, è corretto per noi indicare che si intende ricorrere ai subappalti "obbligatori e non" di tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate che saranno individuate soltanto in un secondo momento?

RISPOSTA

Come stabilito dall'art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 l'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, non può eseguire direttamente le lavorazioni relative ad altre categorie (di cui non sia in possesso della relativa qualificazione), indicate nel bando di gara, di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. Tali categorie possono, comunque, essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

E', quindi, corretto indicare che si intende ricorrere al subappalto delle categorie diverse dalla prevalente, che saranno individuate successivamente.

